



Associazione Farmaceutici Industria
Società Scientifica

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



Associazione Farmaceutici Industria
Società Scientifica

Statuto dell'Associazione

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITÀ, DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

È corrente ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni (di seguito anche il “**CTS**”), un’Associazione tra laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, biotecnologia, ingegneria e medicina o aventi titolo equiparato che esplicano o hanno esplicato la loro attività lavorativa subordinata o libero professionale nell’industria farmaceutica, dei dispositivi medici o di prodotti ad attività salutare negli Istituti Universitari, negli Istituti Scientifici, negli Enti Pubblici e nelle imprese o ditte fornitrici di beni e servizi destinati al settore farmaceutico.

Potranno essere associati anche laureati in altre discipline che esplicano la loro attività lavorativa subordinata o libero professionale nei settori sopra individuati. Potranno, altresì, essere associate le società e le ditte fornitrici di beni e servizi destinati ai seguenti settori: farmaceutico, dispositivi medici, biocidi, chimico, dietetico, alimentare e settori affini o complementari, nonché i soggetti che, nei medesimi settori, operano nel servizio sanitario nazionale, anche in regime di libera professione.

L’Associazione, denominata “**A.F.I. Associazione Farmaceutici Industria - Società Scientifica ETS**”, ha sede in **Milano, Viale Daniele Ranzoni 1**, con delegazioni regionali nel territorio nazionale.

Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L’Associazione può istituire altre sedi, nonché delegazioni, sezioni, gruppi ed altra forma organizzativa periferica che possa essere considerata necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e non ha finalità sindacali.

Per lo svolgimento della propria attività diretta e finalizzata al raggiungimento

dello scopo istituzionale l'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, Ente del Terzo Settore che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con il CTS, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione non è una formazione o un'Associazione politica, un'Associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione è regolata inoltre dagli articoli da 14 a 35 del Codice civile.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

TITOLO II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto.

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5 - Attività di interesse generale

Le attività di interesse generale esercitate dall'associazione, di cui all'art. 5 del CTS, sono le seguenti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive Rev. 1 del 09-09-2024 2 modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla

lettera d) dell'art. 5);

- formazione universitaria e post-universitaria (di cui alla lettera g) dell'art. 5);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) dell'art. 5);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i) dell'art. 5).

In particolare, l'associazione potrà:

- **Organizzare** seminari, studi, ricerche, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti e manifestazioni avvalendosi per gli aspetti gestionali e organizzativi della collaborazione di agenzie individuate dal Consiglio Direttivo e aventi con l'Associazione un rapporto regolato da regolare contratto di servizi;
- **Esercitare attività editoriale** a mezzo stampa con la redazione di opuscoli illustrativi, stampati scientifici, bollettini e resoconti di dibattiti e congressi, restando per questi ultimi il carattere marginale e occasionale della vendita;
- **Eseguire** ogni iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo nei limiti degli scopi associativi;
- **Collaborare** con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA, le Regioni, le ASL e altre Istituzioni ed Organizzazioni Sanitarie Pubbliche nazionali e comunitarie;
- **Organizzare** ed elaborare anche in associazione con istituzioni senza fini di lucro ed altri organismi scientifici linee guida, corsi di formazione, e di aggiornamento professionale;
- **Partecipare a sodalizi** nazionali ed internazionali con istituzioni senza fini di lucro che hanno le stesse finalità dell'AFL.

Art. 6 - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, potrà esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Pertanto, l'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali e non potrà esercitare, direttamente o in partecipazione, attività imprenditoriale salvo quelle sopra citate e quelle necessarie e/o direttamente connesse nell'ambito del "Programma Nazionale di formazione continua in Medicina (ECM)".

L'Associazione non ha, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela sindacale degli associati e, in ogni caso, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'attività scientifica dei gruppi di lavoro dell'Associazione svolta verrà di norma pubblicata attraverso il sito web dell'Associazione.

È prevista l'istituzione di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 7 - Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO III - PATRIMONIO E FINANZE

Art. 9 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Strutture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del CTS, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

I bilanci preventivi, i consuntivi ed eventuali incarichi retribuiti dovranno essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Art. 10 - Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, o trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite nel sito sociale, se esistente, nei 15 giorni precedenti l'assemblea di approvazione del bilancio.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione, se esistente, o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. un Fondo di Dotazione determinato nella misura di euro 15.000,00 (quindi-cimila) e, quindi, pari al minimo di legge;
2. un Fondo di Gestione composto:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni, a qualsiasi titolo effettuate, a favore dell'Associazione;
 - dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - dalle quote di ammissione e dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano a favore di Enti che per legge o Statuto, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale, direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

Allorché le perdite riducessero il patrimonio della Associazione al disotto del terzo del minimo di cui all'art. 22 del CTS, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Art. 12 - Fonti di finanziamento

L'Associazione trae le risorse per lo svolgimento della sua attività con i proventi da:

- dalle quote di ammissione e dai contributi annuali degli associati, ordinari e straordinari, e degli aderenti;
- contributi straordinari degli associati;
- contributi di Enti pubblici e industrie farmaceutiche;
- contributi di Enti e soggetti privati, con esclusione di ogni forma diretta o indiretta di contributo e/o finanziamento che possa configurarsi in conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale;
- contributi derivanti da provvedimenti Comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e patrocini;
- avanzi derivanti dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad esse.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 13 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri, tenuti anche con modalità digitale secondo quanto previsto dal CAD (codice dell'amministrazione digitale) e dalle "Linee Guida AGID":

- **libro degli associati**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**, tenuto a cura dello stesso organo;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo**, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al

Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste se l'Associazione non raggiunge le soglie di proventi previste dall'art. 31 del CTS.

Nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti potrà essere da lui esercitata ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS.

TITOLO IV - I SOCI

Art. 15 - Adesione all'Associazione

Possono aderire all'Associazione, diventandone soci:

1. tutte le persone fisiche che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
2. le società e le ditte fornitrici di beni e servizi destinati al settore farmaceutico, dispositivi medici, cosmetico, dietetico, sanitario, alimentare e settori affini o complementari, nonché i soggetti che, nei medesimi settori, operano nel servizio sanitario nazionale, anche in regime di libera professione.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta, anche in formato digitale, al Consiglio Direttivo.

Nel caso di rifiuto della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento.

L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto all'iscrizione come associato purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce

in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Sono previste le seguenti categorie di associati e aderenti:

- **Associati Ordinari:** sono i laureati di cui al punto 1 - cittadini comunitari o di altri stati - e i soggetti che operano nelle diverse strutture e nei medesimi settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale.
- **Associati Straordinari:** sono le società e le ditte di cui al punto 2. costituite negli stati comunitari ed extracomunitari che avendo i requisiti per far parte dell'Associazione versano una quota di adesione definita dall'Assemblea degli Associati annualmente.
- **Associati Onorari:** sono le persone, nominate per particolari meriti dal Consiglio Direttivo su proposta di un consigliere o di un coordinatore regionale delegato, che abbiano validamente contribuito in qualunque campo all'affermazione e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
- **Aderenti:** fanno parte di questa categoria le persone fisiche non laureate che provvederanno al versamento di contributi a sostegno dell'attività sociale, l'entità dei quali verrà stabilita annualmente dalla Assemblea degli Associati.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione nella categoria di:

- **Associato Ordinario** – laureati ed aventi titolo equiparato – occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda, in modalità telematica direttamente sul sito istituzionale.

La domanda deve contenere:

- ◆ dati del richiedente compresa la residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
- ◆ indicazione dell'Università in cui è stata conseguita la laurea o l'Ente emittente il titolo o il settore di attività del Servizio Sanitario Nazionale;
- ◆ curriculum professionale, eventuali pubblicazioni;
- ◆ accettazione esplicita delle norme statutarie;
- ◆ autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE nr. 2016/679 (GDPR) nonché del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

- **Associato Straordinario** – società o ditte individuali – occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda, in modalità telematica direttamente sul sito istituzionale.

La domanda deve contenere:

- ◆ la denominazione completa della società o della ditta con la indicazione della sede, dell'attività, nonché il nominativo della persona delegata alla rappresentanza nella Associazione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica di quest'ultima.
- **Aderenti** – solo persone fisiche – occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda, in modalità telematica direttamente sul sito istituzionale.

La domanda deve contenere:

- ◆ dati del richiedente compresa la residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
- ◆ curriculum professionale, eventuali pubblicazioni;
- ◆ accettazione esplicita delle norme statutarie;
- ◆ autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE nr. 2016/679 (GDPR) nonché del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Una volta verificata la conformità della domanda il Segretario propone al Consiglio Direttivo la sua accettazione. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accettazione della domanda.

La somma indicata nella attestazione o ricevuta di pagamento allegata alla domanda verrà restituita ove il Consiglio Direttivo non accolga, per mancanza dei requisiti o altre ragioni la domanda di Associazione.

L'ammontare della quota associativa annuale degli associati ordinari e straordinari, nonché degli aderenti, e la modalità di versamento vengono fissate, su proposta del Consiglio Direttivo, dalla Assemblea Generale nella adunanza di approvazione del conto preventivo.

Il Consiglio Direttivo in occasione di Convegni di particolare rilievo scientifico o di corsi di aggiornamento professionale, per coprire le relative spese, può richiedere agli associati che partecipano alla iniziativa programmata un contributo straordinario.

Art.16 - Diritti dei soci

Gli associati hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa, in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso di requisiti;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi con le modalità previste da statuto e regolamento associativo;
- a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati, ad eccezione degli aderenti, in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Art. 17 - Doveri dei soci

Gli associati ordinari e straordinari nonché gli associati onorari sono impegnati, con opera personale, alla realizzazione degli scopi sociali e sono considerati a tutti gli effetti associati effettivi con i diritti e doveri di seguito enunciati in via esemplificativa e non esaustiva:

- prestano la propria collaborazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo per il più capillare ed efficace svolgimento dei programmi della Associazione;
- hanno diritto di partecipare alla Assemblea Generale degli Associati e di prendere parte alle sue deliberazioni mediante votazione nonché a tutte le attività aperte agli associati;
- sono eleggibili alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- prestano, in modo personale e spontaneo, la propria attività nella Associazione, indipendentemente dall'incarico e dalla funzione, senza il diritto ad alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.
- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza del codice deontologico, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni, assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

È prevista la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'Associazione attraverso:

- un procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e durata limitata nel tempo;
- approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi;
- regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.

È prevista l'ammissione all'Associazione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'Associazione rappresenta.

Art. 18 - Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono la relativa qualifica:

- per recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per scioglimento volontario dell'Associazione;
- per decesso;
- per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- per decisione motivata del Consiglio Direttivo, appellabile presso il Collegio dei Probiviri;
- per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- per l'omesso versamento della quota associativa annuale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima con-

vocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Gli associati ordinari, i rappresentanti laureati degli associati straordinari, e gli associati laureati onorari sono eleggibili alle cariche sociali nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dal regolamento, possono essere nominati responsabili di una o più delegazioni regionali, fare parte delle Commissioni o dei Comitati che verranno formati nell'ambito dell'Associazione e frequentare i Gruppi di Studio.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo;
- Il Presidente.

Eventuali conflitti di interesse dovranno essere immediatamente dichiarati e regolati. È espressamente esclusa ogni e qualsivoglia retribuzione delle cariche sociali, fatta eccezione per l'Organo di Controllo (e fermo il diritto dei suoi componenti di rinunciarvi). I legali rappresentanti, amministratori o promotori dell'Associazione non dovranno avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione stessa.

Gli organi collegiali vengono eletti dagli associati con le modalità previste dal regolamento, rimangono in carica tre anni dalla proclamazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e i componenti sono rieleggibili.

In occasione della elezione di tali organi non è ammesso alcun tipo di propaganda. Le cariche all'interno degli organi collegiali vengono attribuite dai componenti effettivi del rispettivo organo.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri qualunque sia la data di elezione decadono alla naturale scadenza dell'organo collegiale di appartenenza, non ricevono alcun emolumento salvo il rimborso delle spese sostenute attinenti alla funzione, possono essere delegati alla esecuzione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili dall'Assemblea.

All'interno dell'Associazione è altresì prevista l'istituzione di un Consiglio di Presidenza e di un Comitato Scientifico, le cui composizioni sono demandate al regolamento associativo.

Art. 20 - L'Assemblea Sociale

L'Assemblea Generale degli Associati è composta dagli associati Ordinari, Straordinari e Onorari. Gli Aderenti possono partecipare senza diritto di voto. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria, è chiamata ogni anno, entro 120 giorni (termine che, per giustificati motivi, il Consiglio Direttivo può differire a data successiva, non oltre 180 giorni), a deliberare su:

- rendiconto consuntivo e conto preventivo, nel quale viene fissato l'ammontare delle quote associative ordinarie e straordinarie nonché il contributo degli aderenti;
- relazioni predisposte dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo e comunicato rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere;
- nomina del Presidente Onorario proposto dal Consiglio Direttivo;
- proposte iscritte all'ordine del giorno su richiesta degli associati;
- nomina, su richiesta del Consiglio Direttivo, nell'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente alla scadenza del mandato degli Organi Collegiali i componenti del Comitato Elettorale che provvederà, con le modalità fissate nel Regolamento, alla votazione degli associati e alla proclamazione degli eletti;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera l'eventuale compenso;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati.

In via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare sull'acquisto e la vendita di immobili;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, le modalità e l'ora della adunanza, nonché l'ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione e deve essere comunicato a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo e deve comprendere gli argomenti specificamente indicati dai richiedenti l'assemblea.

L'associato può intervenire all'Assemblea personalmente o conferendo delega scritta ad altro associato, con le modalità fissate nel regolamento.

In tutte le assemblee per la validità delle riunioni:

- in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
- in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto, a farsi rappresentare nelle riunioni da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e a rappresentare altri soci, fino a un massimo di cinque, oltre alla sua. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono assunte in prima convocazione a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria sono assunte in prima e seconda convocazione con le partecipazioni e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Sono invece assunte in prima e seconda convocazione:

- per la modifica dello statuto a maggioranza di voti e con il voto favorevole di almeno il 66% dei partecipanti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio in beneficenza con il voto favorevole di almeno il 75% dei partecipanti.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea debbono essere trascritte in apposito registro, anche a fogli mobili, preventivamente vidimato.

L'Assemblea degli Associati può, inoltre, essere convocata in modalità elettronica e/o telematica.

Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali possono avvenire mediante espressione del voto in via elettronica.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni assembleari che riguardano eventuali loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno firmate dai proponenti e accompagnate da una breve relazione devono essere comunicate al Consiglio Direttivo non meno di trenta giorni prima della data fissata per le sedute ordinarie, e almeno 72 ore prima della data fissata per le sedute straordinarie.

La richiesta di convocazione della Assemblea straordinaria, firmata dai proponenti deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo, corredata dall'ordine del giorno proposto, da una breve relazione e dalla firma leggibile di tutti i richiedenti.

Le sedute dell'Assemblea Generale degli Associati vengono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e funge da Segretario uno dei Segretari dello stesso Consiglio o, se necessario un consigliere proposto dal Presidente e accettato dalla maggioranza dei partecipanti. L'assemblea, occorrendo, nomina due associati come scrutatori.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per appello nominale, per alzata di mano o per via telematica, per scrutinio segreto ove sull'argomento in discussione sia formulata specifica richiesta da almeno un decimo dei partecipanti all'assemblea. I verbali delle sedute firmati dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, fanno testo nei confronti degli associati e dei terzi.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto da 21 membri eletti dagli associati con le modalità previste dal Regolamento.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati ordinari, straordinari

e onorari. I 21 componenti del Consiglio Direttivo, dopo la loro proclamazione da parte del Comitato Elettorale, devono eleggere al loro interno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno qualificato come “anziano” da individuarsi in relazione alla data di iscrizione all’Associazione, il Tesoriere e due Segretari di cui uno supplente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il mandato può essere protratto a quattro anni per motivi eccezionali previa delibera assembleare.

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione e ad esso spetta mettere in esecuzione le delibere dell’Assemblea:

- ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria con la sola eccezione degli acquisti e delle vendite immobiliari che debbono essere previamente autorizzate dalla Assemblea Generale degli Associati;
- ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge o per statuto sono di competenza dell’Assemblea Generale degli Associati;
- nomina gli associati onorari;
- propone alla Assemblea Generale degli Associati i sei componenti, dei quali uno presidente e uno supplente, del comitato elettorale;
- ammette gli associati ordinari e straordinari, nonché gli aderenti;
- nomina i delegati per i rapporti con gli Enti nazionali e internazionali;
- su proposta del Presidente nomina i responsabili degli incarichi istituzionali e il coordinatore del Sistema Qualità che dovrà essere un rappresentante del Consiglio Direttivo;
- istituisce, per realizzare l’attività sociale, delegazioni regionali nominando i responsabili ai quali può affidare il coordinamento anche di più regioni: i responsabili durano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- istituisce commissioni operative per aree tematiche e gruppi di studio aperti a tutti gli associati, anche se componenti degli organi collegiali; il coordinatore nonché i componenti delle commissioni operative e dei gruppi di studio durano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo salvo dimissioni o modifiche di attività;
- costituisce su proposta del Presidente un Consiglio di Presidenza con il compito di proporre iniziative e priorità, la cui composizione è demandata al regolamento associativo;
- nomina, su proposta del Presidente con la composizione prevista dal regolamento, un Comitato Scientifico;
- nomina, su proposta del Presidente, un consigliere con l’incarico di coordinatore delle delegazioni regionali che rimane in carica dalla nomina fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- determina, per le diverse attività culturali e scientifiche dell’Associazione, le

modalità di svolgimento e verifica che i risultati e la qualità siano conformi alle finalità previste;

- delega il Presidente per la convocazione della Assemblea Generale degli Associati;
- assolve a tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto;
- vigila sulla osservanza dello statuto;
- esegue i provvedimenti del Collegio dei Probiviri a carico degli associati;
- esamina e approva, in apposita riunione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo presentati dal Tesoriere;
- presenta annualmente, per l'approvazione all'Assemblea Generale degli Associati, il rendiconto consuntivo, la relativa relazione e una relazione tecnico-organizzativa sul decorso anno sociale, il conto preventivo per l'anno in corso con la proposta delle quote associative per l'anno successivo ed una relazione sui programmi futuri;
- approva e modifica i regolamenti aggiornandoli in modo tale che siano coerenti con lo statuto di volta in volta in vigore.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente con maggiore anzianità associativa di norma a cadenza mensile e comunque almeno due volte l'anno con comunicazione scritta o via posta elettronica.

La convocazione viene inviata a tutti i consiglieri ai Probiviri, ai Revisori dei conti e per conoscenza ai Delegati Regionali, almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno nonché le modalità di svolgimento. Le riunioni consiliari sono aperte a tutti gli associati, i quali potranno assistere e intervenire se autorizzati dal Presidente. Le deliberazioni sui punti all'ordine del giorno sono riservate ai consiglieri.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno sette consiglieri dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente con maggiore anzianità associativa. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide allorché risulta presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente anziano in caso di assenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato e svolto in modalità elettronica / telematica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente: in caso di sua indisponibilità dal Vicepresidente anziano.

Il Consigliere dimissionario o permanentemente impedito verrà sostituito dall'associato risultato primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere avente la

qualifica di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario, il Consiglio Direttivo affiderà le funzioni rimaste vacanti ad uno dei Consiglieri eletti compreso quello subentrante.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre successive sedute regolarmente convocate viene deferito al Collegio dei Probiviri per la eventuale decadenza.

Il Consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione al Presidente a mezzo lettera raccomandata.

Il subentro di un Consigliere nel Consiglio Direttivo e l'affidamento ad altro Consigliere delle funzioni già svolte dal Consigliere dimissionario o permanentemente impedito verrà comunicato agli associati entro 30 giorni dal subentro.

Le dimissioni della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti dall'Assemblea provocano automaticamente le dimissioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dimissionario o decaduto rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio.

Il presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto deve convocare l'Assemblea generale per la nomina del Comitato elettorale entro 30 giorni dalle avvenute dimissioni o dalla decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati:

- Il **Tesoriere**, che:

- ◆ è incaricato di tutte le questioni contabili, amministrative e fiscali, tiene la contabilità dell'Associazione;
- ◆ affianca il Presidente nella stipula dei contratti e ne segue l'applicazione;
- ◆ affianca il Presidente nella determinazione dei particolari economici delle singole iniziative;
- ◆ redige il bilancio consuntivo;
- ◆ redige il bilancio preventivo con le presunte entrate e uscite;
- ◆ riferisce trimestralmente al Consiglio Direttivo sulla gestione economica dell'Associazione e annualmente all'Assemblea con la propria relazione che accompagna il bilancio annuale.

L'attività di controllo è esercitata dal Presidente o da un Vicepresidente da questi delegato, nonché dall'Organo di Controllo al quale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà essere consegnato il bilancio per gli ulteriori conseguenti adempimenti. Le operazioni di versamento e di prelevamento sono delegate a firma disgiunta al Presidente ed al Tesoriere.

Ogni singolo consigliere può accedere alla revisione della documentazione contabile formulando specifica richiesta al Tesoriere.

- Il **Segretario**: è incaricato della organizzazione burocratica della Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci e provvede:
 - ◆ alla convocazione, su incarico del Presidente, delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - ◆ alla formulazione, su indicazione del Presidente, dell'ordine del giorno;
 - ◆ alla stesura dei verbali delle riunioni e delle Assemblee;
 - ◆ al coordinamento di tutte le attività, sottoponendo poi gli atti al Presidente per le sue determinazioni;
 - ◆ alla tenuta dei libri sociali.

Il Segretario supplente sostituisce il Segretario in caso di sua assenza o impedimento. In assenza del Segretario e del supplente il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario pro tempore.

È facoltà del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Tesoriere e del Segretario, avvalersi all'occorrenza di figure professionali specifiche (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: avvocato, commercialista, fiscalista, notaio, ecc.) con onorari a carico dell'Associazione.

Art. 22 - Il Presidente

È eletto dal Consiglio Direttivo e a maggioranza dai Consiglieri.

Dura in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo:

- esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti;
- predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative;

- esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Il Presidente provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, stipula i contratti in collaborazione con il Tesoriere, convoca il Consiglio Direttivo, predisponendo con il Segretario l'ordine del giorno, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento della Associazione, purché non in contrasto con le norme dello statuto, avvalendosi della collaborazione dei responsabili del Comitato di Presidenza, del Comitato Scientifico e dei responsabili delle Funzioni di staff, riferisce e risponde delle azioni intraprese al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà, in caso di particolari circostanze e limitatamente ad atti urgenti, di delegare uno dei due Vicepresidenti al compimento di tali atti.

È facoltà del Consiglio Direttivo di proporre all'Assemblea Generale degli Associati la nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione, carica di prestigio che può essere conferita per particolari meriti associativi.

Il Presidente onorario avrà diritto ad essere informato sulle attività dell'Associazione e potrà, inoltre, essere consultato su questioni di particolare rilievo per l'Associazione.

Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e un membro supplente che possono essere rieletti per non più di cinque volte consecutive.

In caso di impedimento, di indisponibilità, di revoca o di dimissioni di un membro effettivo gli subentra automaticamente il supplente.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce quando uno dei membri lo richiede o su richiesta scritta e motivata di qualunque associato.

I Probiviri sono invitati e se lo vogliono possono partecipare alle riunioni consiliari.

Le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione nonché le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e la Associazione e i suoi organi verranno esaminate dal Collegio dei Probiviri che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

La decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.

Per adire al Collegio dei Probiviri, l'interessato deve depositare o inviare ricorso in busta chiusa presso la segreteria della Associazione.

Nel ricorso deve essere indicata la controversia e debbono essere unitamente

prodotti i documenti ritenuti necessari ed opportuni.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri avvertito dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci dell'avvenuto deposito del ricorso, dopo averlo esaminato ne dà comunicazione alla controparte interessata, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per il deposito delle sue osservazioni e dei suoi documenti. Il Collegio, convocato dal suo Presidente, formula, con votazione a scrutinio segreto, la propria decisione che viene comunicata alle parti interessate e al Consiglio Direttivo per eventuale esecuzione del provvedimento.

Il deposito del ricorso e delle osservazioni costituisce per tutte le parti interessate impegno a fornire al Collegio tutti i chiarimenti ed i documenti che l'organo ritiene di acquisire per la decisione.

Art. 24 - L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deli-

berazioni dell'organo di controllo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 25 - Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile.

Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori.

Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

L'attuale Collegio dei Revisori dei Conti rimarrà in carica mantenendo le sue funzioni fino a conclusione del mandato in corso.

Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati il 27 aprile 2026.



Associazione Farmaceutici Industria
Società Scientifica

A.F.I.: Viale Ranzoni, 1 - 20149 Milano
Tel. 02.4045361 - 02.4047375 - Fax 02.48717573
segreteria@afiscientifica.it
www.afiscientifica.it